

RICEVUTO 02/12/2013 12:20

066797530

UFF. II PROCED LEGISL

02/12/2013 12:17

066791293

SEGR CAPO DIP  
GAB MINNAP PARLAM

PAG 01/10  
PAG 01/10

Ufficio di Gabinetto del Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
2 DIC. 2013  
ARRIVO



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 2 DIC 2013

1-4918

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO <sup>s.p.a.</sup>

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
Ufficio Legislativo

Pervenuto il 02-12-2013

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

UFF u

LORO SEDI

OGGETTO: Nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 249 e C. 1186 - Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla nota del 26 novembre 2013, prot. n. 8507, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso, per la prescritta verifica, la relazione tecnica predisposta dall'INPS al provvedimento in oggetto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, si restituisce, per quanto di competenza, la suddetta relazione tecnica negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con l'unita nota del 29 novembre 2013, prot. n. 97513.

~~IL CAPO DELL'UFFICIO~~

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0008894 A-4.20.12.2

del 02/12/2013



8598949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Min. Partecipazioni, Economia e Finanze

29 NOV 2013

Prot. n. 1-6899

1881

*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale  
Uffici

Roma, 29 Nov. 2013

All'Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio legislativo - Economia  
Sede

Prot. Nr. 97513  
Rif. Prot. Entrata Nr. 97505  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

**OGGETTO:** A.C. 249 e abb. - Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto, predisposta dall'INPS e trasmessa dal Ministero del lavoro con nota n. 29/0004974/L del 25 novembre 2013.

La relazione tecnica, in riferimento al contingente numerico di 4.000 beneficiari individuato dal provvedimento in oggetto, valuta gli oneri per l'INPS, per anticipo dell'erogazione dei trattamenti di pensione, in 35 milioni di euro nel 2014, 105 milioni nel 2015, 101 milioni nel 2016, 94 milioni nel 2017 e 81 milioni nel 2018.

Inoltre, la relazione valuta gli effetti sul bilancio dell'INPS collegati al differimento dell'erogazione del trattamento di fine servizio, sia dal punto di vista dell'importo delle prestazioni erogate che delle minori entrate contributive. Tuttavia, si ritiene che i predetti effetti, che secondo la relazione tecnica determinerebbero minori entrate contributive per l'INPS, non compensate dagli effetti sulle prestazioni, fino all'anno 2017, non comportino maggiori esigenze di copertura, in quanto le minori entrate contributive riferite ai soggetti collocati in pensione risulterebbero compensate dalle entrate contributive riferite ai nuovi dipendenti assunti in loro sostituzione. Ciò anche in conseguenza di quanto previsto dall'art. 15, c. 1 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016. Ciò dovrebbe determinare, per il personale interessato al provvedimento in oggetto, la sostituzione con personale di nuova assunzione sulla base dell'invarianza della spesa complessiva, con conseguente invarianza anche delle relative entrate contributive. Per quanto riguarda la minore spesa per trattamenti di fine servizio indicata nella relazione tecnica, si osserva che la stessa - oltre a non risultare rilevante al fine della copertura, in

7

quanto il profilo temporale presenta eccedenze rispetto alle minori entrate contributive solo successivamente al 2018, ultimo anno in cui si rilevano oneri per maggiore spesa pensionistica - risulta sovrastimata, in quanto calcolata al lordo degli effetti fiscali e in quanto non tiene conto delle modifiche introdotte dall'articolo 12 del disegni di legge di stabilità 2014, che saranno vigenti al momento della cessazione del personale interessato.

Di conseguenza, gli oneri complessivamente recati dal provvedimento, per i quali è necessaria la copertura finanziaria, sono valutati in 36 milioni di euro nel 2014, 105 milioni nel 2015, 101 milioni nel 2016, 94 milioni nel 2017 e 61 milioni nel 2018.

Al riguardo, si restituisce, negativamente verificata da questo Dipartimento, la relazione tecnica, in quanto la copertura finanziaria indicata all'art. 1, comma 4, del testo unificato in oggetto risulta infondata.

In particolare, si fa presente quanto segue:

Sotto il profilo del merito non possono non ribadirsi le valutazioni già espresse in più occasioni sul provvedimento in oggetto. Infatti, si ribadisce che i dipendenti del comparto scuola interessati dal provvedimento, secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, non avrebbero in ogni caso avuto diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico il 1° settembre del 2012. I trattamenti pensionistici dei medesimi lavoratori, secondo la normativa previgente alla o.d. "Riforma Fornero", sarebbero stati erogati a decorrere dal 1° settembre 2013, in quanto l'art. 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha modificato l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, prevedendo che la cessazione dal servizio avvenga il 1° settembre dell'anno successivo all'anno solare di maturazione dei requisiti, estendendo di fatto anche per i lavoratori del comparto scuola il posticipo di 12 mesi della decorrenza del pensionamento come per la generalità dei lavoratori, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Con ciò uniformando la disciplina di accesso dei lavoratori del settore della scuola a quella di tutti i lavoratori pubblici e privati e pertanto non sussistendo alcuna specificità del settore scuola rispetto agli altri settori del mercato del lavoro; come per tutti gli altri dipendenti, infatti, la finestra di uscita per i lavoratori che hanno maturato i requisiti nel corso del 2012, la prima generazione di lavoratori interessati dalla riforma pensionistica del 2011, era stata fissata dalla normativa previgente nell'anno 2013. In tali termini, per quanto di competenza, questo Dipartimento non può non rilevare che l'estensione della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, per il solo settore della scuola, a lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31/12/2011, comporterebbe un'ingiustificata disparità con i restanti lavoratori, per i quali era prevista, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, la "finestra" di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per i quali l'applicazione del previgente regime (con i relativi requisiti) è mantenuta limitatamente a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Né, d'altra parte, tale estensione della salvaguardia si giustificerebbe in relazione a specifiche situazioni di difficoltà del mercato del

lavoro (come per i c.d. lavoratori salvaguardati a cui i lavoratori interessati dal provvedimento in oggetto non possono in alcun modo essere assimilati) trattandosi comunque di soggetti che non sono senza stipendio e senza pensione, ma hanno comunque la certezza del mantenimento del posto di lavoro. Conseguentemente, si ribadisce che ne potrebbero derivare richieste emulative da parte di altre categorie di lavoratori, con compromissione degli obiettivi finanziari della riforma pensionistica, e del processo di innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento. Ciò in controtendenza rispetto a quanto previsto dal complessivo processo di riforma attuato nel nostro Paese (da ultimo con il citato decreto-legge n. 201 del 2011), nonché con quanto richiesto dagli Organismi internazionali in materia di accesso al pensionamento anticipato.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, si osserva quanto segue:

a) la fissazione di un "limite massimo" di beneficiari, determinato in un contingente numerico di 4.000 unità, non risulta applicabile, infatti, fermo restando che si tratta di un numero ampiamente inferiore alla platea dei potenziali beneficiari stimata dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e dall'INPS e riferita al precedente testo del provvedimento in oggetto, il criterio della "data di cessazione" contenuto al comma 2 risulta assolutamente inapplicabile in presenza di un'unica data di cessazione per tutto il personale, fissata al 1° settembre di ciascun anno (e in un unico termine per la presentazione delle domande, fissato annualmente con Circolare del MIUR). Conseguentemente, il limite numerico non è concretamente applicabile, in assenza di una definizione dei criteri soggettivi, non dati dalla disposizione, atti ad individuare una graduatoria dei lavoratori che richiedono di accedere al beneficio;

b) la disposizione di cui al comma 3, relativa al differimento dell'erogazione della buonuscita, oltre a contenere un errato riferimento all'art. 2, comma 11, lettera a), numero 1, del DL n. 95 del 2012 (che si riferisce al personale che raggiunge i requisiti entro il 2011, escluso per definizione dai potenziali beneficiari del provvedimento in oggetto), dovrebbe invece essere espressa in via diretta, facendo anche esplicito riferimento al complesso della normativa vigente, alla data del 1° settembre 2014 o comunque alla data di cessazione del personale interessato, derogando di erogazione del trattamento di fine servizio, ivi incluse le disposizioni di cui all'art. 12 del disegno di legge di stabilità 2014, attualmente all'esame del Parlamento;

c) il provvedimento in oggetto, facendo riferimento al regime dei requisiti di accesso e delle decorrenze previste al DL n. 201 del 2011, e non fissando espressamente la decorrenza della deroga a partire dalla data del 1° settembre 2014, potrebbe determinare oneri superiori a quelli stimati (che fanno chiaramente riferimento alla decorrenza dal 1° settembre 2014).


RICEVUTO 02/12/2013 12:20  
02/12/2013 12:17 066791293  
02/12/2013 14:10 0667752882066797530  
SEGR CAPO DIP  
GAB MINRAP PARLAMUFF. II PROCED LEGISL  
PAG 05/10  
PAG 05/10

Per quanto concerne la copertura finanziaria, si rileva che la stessa risulta inidonea, per i seguenti motivi:

- l'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, prevede che sul Fondo destinato ad interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati confluiscono eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per le suddette categorie di lavoratori, e che si tratti di "economie accertate a consuntivo". Allo stato, non risultando economie accertate a consuntivo che possano fare fronte ai maggiori oneri valutati per l'attuazione del provvedimento in oggetto, non può considerarsi idonea una copertura finanziaria di oneri certi con economie di entità eventuale ed incerta;
- in via aggiuntiva, si fa presente che le risorse derivanti dalle eventuali economie accertate a consuntivo e confluite nel Fondo di cui all'art. 1, c. 235, della legge n. 228 del 2012, sono destinate dalla normativa vigente ad interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati dai nuovi requisiti di accesso espressamente indicate nel citato comma 235. Il provvedimento in oggetto pertanto dovrebbe espressamente prevedere, fermo restando quanto sopra rappresentato, la differente allocazione delle risorse rispetto alla predetta finalità; ciò peraltro risulterebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso comma 235, in quanto si intenderebbe, in tal caso, procedere alla riduzione della consistenza delle eventuali economie, a vantaggio di lavoratori che, come si è detto, sono estranei alle categorie dei "salvaguardati", dal momento che risultano attualmente in servizio e con assoluta garanzia della conservazione del posto di lavoro.

In tale stato di cose, per quanto di competenza, non essendo stato possibile verificare positivamente la relazione tecnica, il provvedimento in oggetto non può avere ulteriore corso

Il Ragioniere Generale dello Stato

in 

RICEVUTO 02/12/2013 12:20  
02/12/2013 12:17 066791293

866797530  
SEGR CAPO DIP  
GAB MINRAP PARLAM

UFF. II PROCED LEGISL  
PAG 06/10  
PAG 06/10

*Volp. 1 857*

Procedimento Ufficiale Ministero Partenza 0004974/25-11-2013

*S. I. B.*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Partenza - Roma, 25/11/2013  
Prot. 29 / 0004974 / L

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Ministero dei rapporti con il  
Parlamento e coordinamento  
attività di Governo  
Dipartimento per i rapporti con  
il Parlamento  
Ufficio II - Procedimento  
legislativo

Al Ministero dell'economia e  
delle finanze  
- Ufficio del  
coordinamento  
legislativo  
Economia  
- Ragioneria generale  
dello Stato

LORO SEDI

**OGGETTO:** Nuovo Testo Unificato dei progetti di legge C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzoni recante *modifica all'articolo 14 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola* - Transizionale Relazione tecnica.

Con riferimento alla nota del 20 novembre 2013, n. DRP 0005200 P-4,20,11.4, e al fine dell'inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze per la prescritta verifica, si trasmette la Relazione tecnica predisposta dall'INPS al provvedimento in oggetto specificato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

RICEVUTO 02/12/2013 12:20

066797530

UFF.II PROCED LEGISL

02/12/2013 12:17

066791293

SEGR CAPO DIP

PAG 07/10

~~UFF. II PROCED LEGISL~~

~~066797530~~

GAB MINRAP PARLAM

PAG 07/10

Proc RGS 0097505/2013

Si rappresenta l'urgenza, atteso che il suddetto Nuovo testo sottodito sarà esaminato dalla  
Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati il 28 novembre 2013.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Gonf. Claudio Costante)



RF

RICEVUTO 02/12/2013 12:20  
02/12/2013 12:17 066791293  
066792082066797530  
SEGR. CAPO DIP.  
GAB. MIN. RAP. PARLAM.UFF. II PROCED. LEGISL.  
PAG 08/10  
PAG 08/10

Proc. RGS 0097505/2013

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Gestione Dipendenti Pubblici  
ufficio:  
CONSIGLIERA PROFESSIONALE  
STATALE

Prot. 340 del 25/11/2013

**Valutazione oneri atto camera n. 219 e abb. - modifica all'art. 24 della L. 214 del 22/12/2011, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola. NUOVO TESTO UNIFICATO**

Con la presente relazione si valuta l'onere relativo all'applicazione "al personale nella scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011 / 2012 ai sensi dell'art. 59, comma 9 della L. 27/12/1997 n. 448", delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 214 del 2011.

Per le proiezioni della spesa pensionistica si è tenuto conto del fatto che il ritorno, nell'anno 2012, alla normativa previgente alla riforma Fornero, implica l'applicazione dell'art. 22 bis della L. 102/2009 che aumentava l'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego a 65 anni di età. Tale norma, mai applicata, comporta requisiti di vecchiaia per le donne più stringenti rispetto a quello in vigore fino al 31-12-2011.

La valutazione è riferita ai pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2014 e tiene conto dei limiti massimi posti al comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge: 4.000 soggetti beneficiari con una spesa non superiore a 35 milioni di euro, con importo medio di pensione al 1° settembre 2014 pari a € 28.000.

Le proiezioni tengono conto del fatto che i pensionati, al raggiungimento, nel corso degli anni, dei requisiti pensionistici richiesti dalla normativa vigente (norma Fornero), non costituiscono più un onere derivante dalla norma proposta in quanto rientrano nelle spese ordinarie.

L'evoluzione degli oneri pensionistici, dal 2014 fino al 2020, anno in cui si ritiene che l'intero collettivo, a gruppo chiuso, abbia completamente maturato i requisiti previsti dalla norma vigente, è riportata nella tabella che segue (importi in milioni di euro).



RICEVUTO 02/12/2013 12:20 066797530

UFF. II PROCED LEGISL

02/12/2013 12:17 066791293

SEGR CAPO DIP  
GAB MINRAP PARLAMPAG 09/10  
PAG 09/10

Prot: RGS 0097505/2013

anno	maggiore spesa penalistica per requisiti maturati dal 01/01/2012 al 31/06/2012
2014	35
2015	105
2016	101
2017	94
2018	81
2019	-
2020	-

Per quanto riguarda il trattamento di Fine Servizio comunque denominato, il comma 3 prevede la maturazione del diritto alla cessazione teorica dal servizio secondo normative attualmente vigente, precisamente al raggiungimento del primo requisito tra la vecchiaia e la vecchiaia anticipata.

Oltre alla maturazione del requisito per l'accesso al TFS, occorre tener conto della natura della causale di cessazione che prevede un diverso differimento dell'erogazione della prestazione:

- nel caso di raggiungimento del requisito per vecchiaia si devono attendere 6 mesi
- nel caso del raggiungimento della vecchiaia anticipata i mesi di attesa sono pari a 24

La modifica proposta comporta per il TFS un minore esborso dovuto al congelamento dell'anzianità e della retribuzione a fronte del mantenimento delle attuali regole previste per i tempi di erogazione.

Nella tabella seguente è rappresentata, in milioni di Euro, l'evoluzione della relativa spesa.

anno	proposta normativa	normativa vigente	maggiore spesa TFS
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	34,7	34,7	0,5
2017	20,9	22,4	-1,5
2018	29,6	22,7	6,9
2019	159,2	181,4	-22,2
2020	75,1	88,6	-13,5



RICEVUTO 02/12/2013 12:20  
02/12/2013 12:17 066791293  
02/12/2013 12:17 066792882

066797530  
SEGR. CAPO DIP.  
SAB. MIN. RAP. PARLAM.

UFF. II PROCED. LEGISL.  
PAG 10/10  
PAG 10/10

Prot. RGS 0097505/2013

I minori contributi, in milioni di euro, per TFS nel periodo prospettato sono riportati nella seguente tabella

anno	minori contributi
2014	-
2015	10
2016	9
2017	7
2018	3
2019	-
2020	-

Gli attuari

M. Gabriella Cinardi  
Coordinatore Centrale settore Pensioni e Modelli Previsionali

Silvia Leonarda  
Coordinatore Centrale settore TFS TFR e Previdenza Complementare

Roma 25/11/2013

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO

Il Regolatore Generale dello Stato

9 NOV. 2013

